

Fabio Botta

Università degli Studi di Cagliari

Il *sacrilegium* negli studi di Franco Gnoli. Rievocazioni e riflessioni leggendo gli ‘Scritti scelti di diritto criminale’

ABSTRACT – In memory of Franco Gnoli, this essay is an assessment of him as a master of Roman criminal law, through an indication of the most important conclusions reached in his research on *crimen sacrilegii*.

1. Benché non possa dire che la mia conoscenza di Franco Gnoli sia stata profonda, tutt'altra invece è stata sempre la mia consapevolezza delle sue opere scientifiche e della sua rilevanza accademica come ordinario di diritto romano a Milano Statale. Riottoso egli – come seppi più avanti – per propria particolare riservatezza, a partecipare a congressi e convegni; giovane io (e quindi non sempre provvisto delle risorse necessarie a vaste frequentazioni di quegli stessi convegni e congressi), i nostri incontri furono pochi e appena più che formali, consistenti peraltro nello scambio delle poche battute (sempre eleganti da parte sua, per vero) che, appunto, negli anni '80 e '90 un affermato ordinario poteva scambiare con un dottore di ricerca prima e un ricercatore alle prime armi poi. Sotto questo profilo, di questa oggettiva, e allora oggettivamente irriducibile, lontananza mi dispiaccio più di quanto forse mi sarei mai aspettato, specie dopo aver letto le pagine che Ferdinando Zuccotti (e vicino a Ferdinando posso ben dire di essere stato, specie negli anni in cui condividevamo il ruolo, allora di non breve durata, di ricercatore, con appassionate discussioni a Milano o a Torino, fino all'ultima volta in cui ho avuto il piacere di fumare insieme a lui l'ennesima sigaretta, a Spello due anni fa, e ancora il cuore si rifiuta di credere alla sua prematura e dolorosa scomparsa), le pagine, dicevo, che all'amicizia con Gnoli, alla loro vicinanza umana e scientifica Zuccotti ha dedi-

cato nel volume che oggi qui si presenta ¹ per l'iniziativa encomiabile (che va ben al di là dell'*officium* che si deve al Maestro) delle colleghe e amiche Iole Fargnoli, Chiara Buzzacchi e Francesca Pulitanò: pagine bellissime di vita e cultura ², delicate di sentimenti intensi intrecciati con la passione per il bello e per lo studio, scritte con quello stile ritmicamente disincantato e tristemente sorridente proprio di Ferdinando, stile mai forse come in questa occasione perfettamente rispondente ai contenuti.

Ciò per cui invece penso di aver sempre conosciuto Franco Gnoli, quale presenza costante – in preda di quella strana 'schizofrenia' propria di noi altri che facciamo questo mestiere, specie quando rivestiamo il faticoso ruolo di apprendisti, così che intrecciamo rapporti quasi 'familiari' con persone che non si conoscono, o si conoscono appena, in virtù del confronto con le loro opere, se le loro opere, i loro scritti, incrociando i nostri campi di studio, sono divenuti essi a noi 'familiari', stando a lungo sotto i nostri occhi e albergando costantemente sui nostri tavoli da lavoro – ciò per cui, dunque, posso dirmi *familiarissimus* di Gnoli è per questa mia scelta di eleggere il diritto penale romano a tema centrale dei miei studi.

Gnoli, infatti, (che tra l'altro e per mia fortuna, mi giudicò con grande positività, bontà sua, per la conferma da ricercatore) apparteneva a quel non cospicuo drappello di studiosi (mi riferisco, tra gli altri, a Diego Manfredini, a Carlo Venturini, a Marco Balzarini) che dai primi anni '70 dello scorso secolo e fino alla metà degli '80 avevano meritoriamente tolto la polvere, per così dire, dagli istituti del diritto penale romano, eleggendoli a materia di riflessione scientifica alta quali temi per importanti monografie alle quali essi tutti avevano affidato anche le loro sorti concorsuali (e chi fa il nostro mestiere ben sa quanto quelle scelte siano delicate) che, per Gnoli, furono felicemente soddisfatte con la vittoria del concorso a cattedra del 1980.

2. Le due monografie 'penalistiche' di Gnoli, quella sul peculato ³ e poi quella sull'*expilata hereditas* ⁴, erano dunque tra le prime che studiai con passione in quegli anni '80, da dottorando di ricerca impegnato in un'anomala (per allora e per la mia scuola) ricerca sull'accusa nei *publica iudicia* che mi costringeva al confronto con quei lavori per la loro rilevanza in ordine ad aspetti non secondari del sistema di repressione criminale tra repubblica e principato.

¹) F. GNOLI, *Scritti scelti di diritto criminale* (cur. I. FARGNOLI, C. BUZZACCHI, F. PULITANÒ), Milano, 2022.

²) F. ZUCCOTTI, *Un ricordo di Franco Gnoli*, in F. GNOLI, *Scritti scelti*, cit., p. 451 ss.

³) F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, Milano, 1979.

⁴) F. GNOLI, *'Hereditatem expilare'. I – Il principio 'rei hereditariae furtum non fit' e la 'usucapio hereditatis'*, Milano, 1984.

Rispetto al mio lavoro di allora, senza dubbio il *crimen expilate hereditatis* e il suo regime processuale, dominato da una peculiare forma di *accusatio*, era certo più vicino ai miei interessi ⁵. Per aspetti invece di diritto sostanziale e come *specimen* di reato riconducibile alle *leges iudiciorum publicorum* di età repubblicana e del primo principato, sebbene vi si studiasse in forma problematica i successivi sviluppi *extra ordinem* (secondo la visione dell'evoluzione del diritto e del processo criminale che si aveva tra gli anni '70 e '80 dello scorso secolo) utilissima risultò per me la lettura della monografia sul peculato, all'interno della quale, inevitabilmente, notevole spazio era affidato alla trattazione del *sacrilegium*.

È questo il momento in cui torno allora a ringraziare l'amica Iole Fagnoli per l'onore fattomi nell'invitarmi a parlare qui di Gnoli e il diritto penale (e nella ripartizione dei temi penalistici di Gnoli, a parlare di *sacrilegium*), perché se parlare di diritto penale romano è forse la ragione principale di quest'invito, a me è stato fatto il gradito dono di modestamente contribuire a far sì che venga attribuito a Franco Gnoli un ruolo che forse non gli è stato del tutto e sempre riconosciuto e cioè quello di effettivo *antecessor* in questi studi.

Orbene, l'approccio di Gnoli al diritto penale è proprio forse di quella generazione di 'apripista' di cui si parlava poc'anzi, e si calibra attraverso il confronto con gli istituti di diritto privato e in particolare con gli illeciti di diritto privato (l'*iniuria* per Manfredini ⁶ e per Balzarini ⁷ – dopo che quest'ultimo si era già misurato con la rapina ⁸ –, il furto, in ultima analisi, per Gnoli ⁹, come

⁵) E, tuttavia, non posso nascondere che, al netto della mia successiva adesione o meno alle conclusioni raggiunte dall'A., un notevole impatto sulle mie riflessioni di allora circa il funzionamento dei *publica iudicia* in età di *cognitio extra ordinem* abbiano avuto, ad esempio, ragionamenti quali il seguente, in tema di applicazione della *lex publica de peculatu* (F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, cit., p. 116): «ma giova notare che anche il *iudicium publicum* celebrato col rito della *cognitio* straordinaria fondava la valutazione delle fattispecie criminose sugli elementi di diritto sostanziale delineati già dalla *lex quaestionis*, nel nostro caso la *lex Iulia peculatus* ...».

⁶) A.D. MANFREDINI, *Contributo allo studio dell'«iniuria» in età repubblicana*, Milano, 1977; ID., *La diffamazione verbale nel diritto romano. I: Età repubblicana*, Milano, 1979.

⁷) M. BALZARINI, «*De iniuria extra ordinem statui*». *Contributo allo studio del diritto penale romano dell'età classica*, Padova, 1983.

⁸) ID., *Ricerche in tema di danno violento e rapina nel diritto romano*, Padova, 1969.

⁹) Si veda la notazione di Gnoli (*Ricerche sul crimen peculatus*, cit., p. 4), a mio avviso del tutto esplicitiva del suo approccio sistematico e argomentativo al tema tanto del *peculatus* quanto del *sacrilegium*, in funzione del e in relazione al furto, circa la dislocazione della trattazione di quei crimini in T. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899, p. 760 ss.: «nel trattato mommseniano il *peculatus* è collocato di seguito al *furtum*, nella sezione dedicata alle sottrazioni patrimoniali (Eigentumsaneignungen) ed è immediatamente precedu-

meglio più avanti si vedrà; furto che è stato tema carissimo a Gnoli, benché mai direttamente affrontato, come credo dimostri, tra l'altro, proprio la monografia in tema di *furtum* della sua allieva Iole Fargnoli¹⁰ che dal maestro e in ragione dei suoi interessi è stata assai probabilmente ispirata, come è giusto che sia in una produttiva trasmissione del sapere nella Scuola).

Se, da un lato, queste considerazioni sull'approccio alla materia criminalistica eletta a oggetto delle proprie principali ricerche permette di chiarire che quella generazione di studiosi alla quale Gnoli apparteneva si poneva rispetto alla disciplina del diritto criminale in forma assai diversa dal modo di approccio che sarà della generazione seguente (la mia) che è partita invece direttamente dal diritto criminale per studiare il diritto criminale (ma che ciò fu altresì dovuto al vantaggio, di cui essa ha goduto, di potersi appoggiare a una letteratura specifica che si era venuta costituendo proprio per mezzo del lavoro svolto dalla generazione precedente), dall'altro, la scelta di muoversi nell'ambito, *lato sensu* inteso, del furto, ha significato per Gnoli di operare scientificamente sul piano delle differenze tra le fattispecie, sulla distinzione tra condotte illecite. Così col furto si relazionano sostanzialmente sia l'*expilata hereditas* sia il peculato e, all'interno delle previsioni riconducibili alla *lex* repressiva tra le *leges publicae* del periodo sillano-augusteo che li punisce insieme, il *sacrilegium*, quando inteso, infatti, quale *subreptio*, genericamente definibile, di *res sacrae e loco sacro* (ed è effettivamente questo il punto su cui si concentra l'intera riflessione di Gnoli, che lo indica quale punto di fuga delle diverse prospettive che con raffinatezza di spunti egli mette in campo nella sua ricerca), nelle differenti specie non solo di *surripere sacrum de sacro*, ma altresì di *surripere aliquid sacri* o *aliquid de sacro*¹¹ che, attraverso, ad esempio, la mediazione di Quint. *inst. or.* 7.3.10, Gnoli viene a riconoscere nei contenuti repressivi della *lex de peculatu*.

3. Orbene, vi è un particolare interesse nell'affrontare questa particolare figura criminosa, già di per sé interessante per il suo stesso difficile inquadramento storico-sistematico, e di farlo nella prospettiva di Gnoli.

Al tema Gnoli si avvicina già nel 1974, con la pubblicazione di due saggi, il primo dei quali, particolarmente ampio e, a dispetto del titolo, del tutto esaustivo, sul numero di quell'anno di *Studia et documenta historiae et iuris*:

to dall'esposizione sul *sacrilegium*, inteso come 'Diebstahl am Göttergut' [...] *Peculatus e sacrilegium* sono da Mommsen tenuti vicini, ma separati».

¹⁰) I. FARGNOLI, *Ricerche sul furto in diritto romano. Qui sciens indebitum accipit*, Milano, 2006.

¹¹) F. GNOLI, *Rem privatam de sacro surripere: contributo allo studio della repressione del sacrilegium in diritto romano*, in ID., *Scritti scelti*, cit., p. 62 ss.

‘*Rem privatam de sacro surripere*: contributo allo studio della repressione del *sacrilegium* in diritto romano’¹². Sul medesimo numero della medesima autorevole rivista, egli pubblica altresì un altro saggio sul medesimo tema, ma con taglio diversamente orientato, dal titolo *Seneca de beneficiis 7.7.1-4: prospettiva filosofica e prospettiva giuridica del sacrilegium*¹³.

Riverserà poi quel materiale, riplasmandolo totalmente, nella monografia del 1979 sul peculato; infine sintetizzerà le sue ricerche (divenute già, nel frattempo, punto indispensabile di riferimento per gli studiosi del tema) nella voce *sacrilegium*, per l’*Enciclopedia del Diritto*, pubblicata nel 1989¹⁴.

Il tessuto connettivo bibliografico entro cui si muoveva Gnoli era, come già si è annunciato, scarso e datato¹⁵, a dimostrazione ulteriore del valore in sé da riconoscere a quella ricerca (*rectius* a quella serie di ricerche) sul tema *sacrilegium* in ragione delle lacune che andava a colmare.

La monografia del ’79, non a caso, si limitava (o meglio, era costretta a limitarsi) ad indicare come referente bibliografico la principale antecedente trattatistica sul diritto criminale, in particolare quella tedesca del secolo precedente, autorevole ed eccellente per quanto si voglia, ma appunto datata: Rein¹⁶, Zumpt¹⁷, e più Mommsen¹⁸ che Ferrini¹⁹; e più il Mommsen dello *Strafrecht* che quello dello studio sul *Religionsfrevel*²⁰. Poi Kunkel, senza dubbio, ma il Kunkel della voce *quaestio* e dunque sotto il solo profilo della *quaestio de peculatu*²¹ e, infine, solo una breve voce di Cuq²² e un po’ di mate-

¹²) F. GNOLI, *Rem privatam de sacro surripere*, cit., p. 52 ss.

¹³) Ora in F. GNOLI, *Scritti scelti*, cit., p. 109 ss.

¹⁴) F. GNOLI, *Sacrilegio (diritto romano)*, in ID., *Scritti scelti*, cit., p. 281 ss. (già in *ED*, 41, Milano, 1989, p. 212 ss.).

¹⁵) Nella monografia sul *crimen peculatus* alla ‘rassegna critica della letteratura’ sono dedicate le pagg. 2 - 13, letteratura appena più cospicua di quella indicata nei saggi “preparatori” in tema di *sacrilegium*.

¹⁶) W. REIN, *Das Criminalrecht der Römer von Romulus bis auf Justinianus*, Leipzig, 1844.

¹⁷) W. ZUMPT, *Das Criminalrecht der römischen Republik*, 1-2, Berlin, 1865-1869.

¹⁸) T. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899.

¹⁹) C. FERRINI, *Diritto penale romano. Esposizione storica e dottrinale* (che Gnoli cita dall’edizione del 1905 nell’*Enciclopedia del diritto penale italiano*, diretta da Pessina, e non dalla ristampa), rist. Roma, 1976, p. 413 ss. L’A. non manca tuttavia di richiamare anche la precedente opera di C. FERRINI, *Diritto penale romano*, Milano, 1899, p. 260 ss.

²⁰) T. MOMMSEN, *Der Religionsfrevel nach römischem Recht* (1890), in *Gesammelte Schriften*, 3, Berlin, 1907, p. 389 ss.

²¹) W. KUNKEL, s.v. *Quaestio*, in *PWRE*, 24, Stuttgart, 1963, p. 745 (= *Kleine Schriften*, Weimar, 1974, p. 63).

²²) E. CUQ, s.v. *Peculatus*, in *DS*, 4/1, 1907, rist. Graz, 1969, p. 365 ss.

riale di filologi²³ e storici del diritto religioso²⁴: assai poco, e pertanto molto per affermare un punto di vista, il suo, nuovo, seriamente orientato e appoggiato al metodo esegetico proprio della sua generazione e della romanistica italiana del '900. Sono infatti e in definitiva i suoi stessi saggi, degli anni precedenti, ad essere i contributi fondanti la monografia, in particolare nella parte nella quale si prende in considerazione il *sacrilegium*. Con i limiti e i punti di forza che tutto ciò rappresenta.

E su questo punto ora tornerò non prima però di dire che non a caso, successivamente ai lavori di Gnoli, poco altro, almeno in quella prospettiva e seguendo il taglio offerto dal maestro milanese, si produrrà: se ne ha riscontro evidente nelle note bibliografiche del manuale di Santalucia²⁵, per il quale, alla fine degli anni '90, in tema di *sacrilegium*, inteso come fattispecie interna alla *lex Iulia peculatus, de sacrilegis et de residuis*, è di fatto indicato solo Gnoli con i suoi lavori, se si esclude un precedente breve saggio di Bove del 1957 sulla *subreptio* della *res privata in aede sacra* (un titolo, come si vede, assai simile a quello scelto per il suo importante saggio su *SDHI* da Gnoli)²⁶. Al saggio di Bove, deve dirsi, Gnoli per vero non aveva dato grande spazio nelle sue ricerche, preferendo argomentare su e contro Huvelin e la sua nozione di furto 'qualificato'²⁷.

4. Ciò che si è tenuto in disparte prima, e cioè, il metodo usato da Gnoli assume pertanto valore di estrema rilevanza nell'analisi dei lavori che abbiamo a oggetto e che si sono ora indicati.

Siamo agli inizi degli anni '70 e certo è il momento se non di massimo fulgore della romanistica italiana, certo ancora di notevole e seria pretesa di qualità nella produzione scientifica. Ai più giovani di talento (e tra questi vi è certamente Gnoli) i Maestri di allora non facevano sconti. Non li facevano d'altra parte nemmeno sulle scelte degli istituti giuridici (uso un termine di Gnoli, che si definiva, non a caso e giustamente, quale storico degli istituti giuridici, piuttosto che del diritto in senso lato) sottoposti ad analisi. Dominando, come si diceva, e privilegiandosi lo studio del diritto privato, se la scelta di Gnoli appare quantomeno innovativa, trattando in una monografia di un isti-

²³ E. BENVENISTE, *Sacrilegus*, in *Hommages Niedermann*, Bruxelles, 1956, p. 49 ss.

²⁴ O. ROBINSON, *Blasphemy and Sacrilege in Roman Law*, in *IJ*, 8, 1973, p. 356 ss.

²⁵ B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*², Milano, 1998, p. 200.

²⁶ L. BOVE, 'Subreptio' di 'res privata' depositata 'in aede sacra', in *Labeo*, 3, 1957, p. 357 ss.

²⁷ P. HUVELIN, *Études sur le furtum dans le très ancien droit romain. I. Les sources*, Lyon-Paris, 1915 (rist. Roma, 1968), p. 452 ss.

tuto di diritto penale, meno rivoluzionaria – e correttamente se si vuole – è l'ispirazione a trattarne: la via attraverso la quale si sarà confermata in Gnoli l'idea di trattare di *sacrilegium* e di peculato (come di *expilata hereditas*, d'altronde) può leggersi in translucido nello stesso metodo utilizzato. Al penale Gnoli, come s'è detto, arriva attraverso il privato; al *sacrilegium*, attraverso il *furtum* e in contrapposizione al *furtum*, verificando le differenze di fattispecie tra le figure di illeciti²⁸. E ciò fa proprio perché consapevole, altresì, di operare un saggio della mentalità e della cultura (giuridica) romana circa le differenze regolamentari e operative che si rispecchiano nella tutela risarcitoria-penale privata, propria della sottrazione di cose dal patrimonio altrui, e di quella penale pubblica, punita tuttavia con pena pecuniaria, che spinge il legislatore romano a criminalizzare la medesima sottrazione quando riguardante beni dotati di un proprio speciale statuto (*res religiosae*, *res sacrae*, poi *res sanctae*²⁹; ma si pone ovviamente anche il problema della *pecunia sacra*) o collocate in luoghi a loro volta dotati di particolare destinazione come i templi o i luoghi dedicati al culto, fissando un «criterio di massima, che tiene conto della eventualità secondo cui una speciale qualificazione giuridica di detti valori (appartenenza o destinazione alla divinità oggetto di culto pubblico) abbia a ulteriormente spe-

²⁸) Tutto il saggio *Rem privatam de sacro surripere*, cit., è in definitiva a tal fine orientato. E che la prospettiva (viste anche le fonti, in specie retoriche, utilizzate), sia quella già esposta nel saggio e sia sostanzialmente innovativa lo si riscontra assai chiaramente quando l'A., nella monografia *Ricerche sul crimen peculatus*, cit., p. 112 e nt. 23, vi appoggia tutta la sua argomentazione rispetto ad alcune fondamentali affermazioni di diritto classico quali il rescritto severiano riportato in D. 48.13.6 (Marc. 5 reg.) onde concludere che esso «non fece altro che confermare, in sede applicativa, la corretta interpretazione giurisprudenziale dei *verba legis Iuliae* per quanto concerne l'oggetto del furto sacrilego», salvo, poi, all'inverso, trattare marginalmente, perché del tutto riferiti al sistema *extra ordinem*, i contenuti repressivi esposti nelle fonti epiclassiche e tardoantiche (ma altresì vd. il fr. 4 pr-1 e.t. Vd. F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, cit., p. 40 ss.). Così a commento di Ulpiano in fr. 7 e.t., o, ancor più di Paolo in D. 48.13.11 pr-2 (Paul. l. sing. de publ. iud.), indicati quali momenti di individuazione delle diverse figure di *furtum*, *sacrilegium* e *peculatus* (vd. ancora F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, cit., p. 112 ss.; p. 115 [sul fondamentale D. 48.13.11.1 (Paul. l. sing. de publ. iud.), ove la «distinzione tra furto di *publica sacra* – che costituisce *sacrilegium* – e furto di *sacra privata*, che integra una fattispecie di natura diversa dal *sacrilegium*]; p. 124 e 125 ss.), si dice, forse per la contraddizione che nasce dal non tener distinti l'ordinamento e il sistema giurisdizionale *extra ordinem*, che «anche il *iudicium publicum* celebrato con il rito della *cognitio* straordinaria fondava la sua valutazione delle fattispecie criminose sugli elementi di diritto sostanziale delineati già dalla *lex quaestionis*, nel nostro caso la *lex Iulia peculatus*» (F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, cit., p. 116).

²⁹) Così F. GNOLI, *D. 48, 13, 13. Nota esegetica sulla tutela delle res sanctae* (già in *Studi Grassetti*, 2, Milano, 1980, p. 905 ss.), in *Scritti scelti*, cit., p. 203 ss.; ID., s.v. *Sacrilegio*, cit., p. 287.

cificare la fattispecie»³⁰.

Nei fatti, Gnoli utilizza il metodo esegetico classico dei romanisti, forgiato soprattutto sulle fonti di diritto privato, per studiare un epifenomeno che si colloca (ma solo per scelta culturale, come così si dimostra) in altra branca dell'ordinamento: i saggi di Gnoli sono, di fatto, saggi di diritto privato, se non che così si viene a dimostrare (cosa non usuale ai tempi in cui Gnoli scrive) che non vi è differenza di metodo nell'affrontare le fonti giuridiche romane quand'anche afferiscano a branche ordinamentali differenti, essendo alla fine dei conti del tutto indifferente il tema che esse fonti affrontano o la collocazione sistematica dell'istituto che esse descrivono o regolamentano.

Che questo sia risultato tutt'altro che banale può intendersi solo collocando, come dicevo, gli scritti di Gnoli nella temperie culturale in cui vedono la luce e quindi attribuendo loro, almeno nella prospettiva di un giudizio a posteriori che faccia certa giustizia, il loro effettivo valore anche metodologico, rafforzato, semmai e non certo indebolito, dal riscontro che nelle successive generazioni quella metodica e quei risultati si siano affermati più francamente e con minori contrasti³¹.

Ma c'è di più, in termini di metodo e di oggetto della ricerca da ricavare dalla lettura di questi lavori: e cioè che, benché esaustivo e attentissimo nell'esame delle fonti tradizionali del romanista (le fonti giurisprudenziali e autoritative di provenienza giustiniana e non solo sul tema sono tutte accuratamente passate al vaglio) nell'uno e nell'altro saggio in tema di *sacrilegium*, Gnoli parte da fonti diverse da quelle giuridiche: un corposo stralcio del *de beneficiis* di Seneca figlio per precisare non solo la prospettiva filosofica (come ci si aspetterebbe) ma altresì i principi giuridici che nella prima fase del principato si attestano per la repressione del *sacrilegium* e in particolare per definire la portata e l'estensione (e non solo le ragioni connesse alla *religio*) della condotta punita.

Ancor più evidente è l'intelligenza nell'uso delle fonti retoriche delle *de-*

³⁰) F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, cit., p. 112 s. E ciò riguardo alla contraddizione circa il diverso trattamento di fattispecie a tutta prima assimilabili tra D. 48.13.6 (Marc. 4 reg.) e in D. 48.19.16.4 (Claud. Sat. l. sing. de poenis pag.) ma vd. Labeo in D. 48.13.11.2 (Paul. l. sing. de iud. publ.) («con riguardo quindi alla qualità giuridica del bene sottratto e non alla qualità del luogo in cui la sottrazione è stata perpetrata»: F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, cit., p. 113), per chiudere l'argomentazione richiamando il suo proprio saggio *Seneca de beneficiis 7.7.1-4: prospettiva filosofica e prospettiva giuridica del sacrilegium*, cit., p. 401 ss. ove si precisa che *quisquis id, quod deorum est, sustulit et consumpsit atque in usum suum vertit, sacrilegus est*, «ma aggiunge che la qualifica di sacrilego spetta soltanto a chi *aliquid aufert sacri*».

³¹) Vd., per tutti, F. BONA, Rec. a F. Gnoli, *Ricerche sul crimen peculatus*, Milano, 1979, in *Iura*, 31, 1980, p. 204 ss.

clamationes pseudoquintiliane e delle *controversiae* di Seneca padre raffrontate con l'*institutio oratoria* di Quintiliano per definire ancora una volta portata e estensione della condotta punita come *sacrilegium* (ancor più evidentemente correlata in contrapposizione al *furtum*) nella topica retorica letta – come ausiliare delle fonti esplicitamente giuridiche³² e a sua volta quale fonte esplicitamente giuridica – con il medesimo metodo esegetico-funzionale proprio dello storico del diritto e del giurista, e quindi in forma del tutto innovativa non tanto e non soltanto per gli anni in cui quel lavoro venne pubblicato, ma ancor più come specchio positivo su cui proiettare i complicati e spesso insoddisfacenti approcci alle fonti di quella natura operati ora dagli storici del diritto, in un moltiplicarsi di interesse per quelle testimonianze da parte degli stessi studiosi di letteratura latina, sprovvisti – né potrebbe essere diverso – di un solido metodo di analisi giuridica.

Gnoli, viceversa, mette a frutto in termini forti quelle fonti a supporto della sua più tradizionale analisi delle fonti giuridiche, fornendo in definitiva un quadro concettuale che, nei fatti, è risultato finora insuperabile, benché dipinto, forse, con eccessivo (a mio avviso) understatement (già a partire dalla scelta del titolo). Ma anche questo dato non può essere percepito in tutte le sue sfumature se non inserendolo nella temperie culturale e accademica in cui quegli scritti hanno trovato collocazione.

Alle stesse ragioni ora indicate, in definitiva, possono imputarsi quegli abbozzi di critica che ogni recensore deve comunque presentare per non correre il rischio di essere scambiato per apologeta o, peggio ancora, per agiografo.

Se infatti un appunto lo storico del diritto criminale oggi può muovere alla ricostruzione che Gnoli ha fatto del *sacrilegium*, questo riguarda forse una sottovalutazione della problematica relativa all'ampliamento dello spettro di fattispecie punibili riferite al quel *nomen criminis* nella storia. Ma sarebbe un appunto programmaticamente ingiusto, se è vero com'è vero che il programma investigativo di Gnoli è in proposito esplicitamente orientato alla ricostruzione dogmatica e sistematica del portato della *lex peculatus et de sacrilegis* in età repubblicana e dell'applicazione della stessa in età imperiale, dimostrando in sostanza la persistenza nel tempo del canone concettuale del *sacrilegium* come sottrazione di cose dedicate alla divinità o dai luoghi in cui la divinità si celebra.

Non può pertanto imputarsi a Gnoli, da un lato di non aver coltivato quell'attenzione (più da storico delle religioni e da antropologo culturale, dunque, che non da romanista secondo i canoni degli anni '60-'70 dello scorso secolo) che solo negli ultimissimi decenni ha suscitato ad esempio il concetto

³²) F. GNOLI, *Rem privatam de sacro surripere*, cit., p. 61 ss.

di *sacer* per l'età precedente la *lex Iulia*³³, né, d'altro lato e oggettivamente, di aver precisato talmente il canone di *contrectatio* o di *surreptio rei sacrae* nella configurazione del *sacrilegium ex lege* che emerge dall'analisi delle fonti repubblicano-imperiali, da aver indotto la dottrina successiva a sottovalutare un diverso significato del termine *sacrilegus* nelle fonti già del II-III secolo perché non compatibile con quel canone³⁴. Di ciò è esempio – e solo come tale va assunto³⁵ – il malinteso sull'uso che del termine *sacrilegium* è fatto negli scritti apologetici di Tertulliano, quando, per eccessivo apprezzamento proprio del canone interpretativo proposto da Gnoli, ci si limita a vedervi la traduzione latina non del greco *ierosulia* (anche filologicamente equivalente a *sacrilegium*) ma del greco *asèbeia*, ateismo, per giustificarne l'imputazione agli aderenti alla fede cristiana³⁶.

Non a caso, infatti, i *mandata* che rimettono i *sacrilegi*, come i *latrones* e i *plagiarii*, all'*animadversio* del *bonus praeses* in D. 1.18.13 (Ulp. 7 de off. procons.) e in D. 48.13.4.2 (Marc. 14 inst.)³⁷, sono sbrigliati da Gnoli in poche ri-

³³) Poco spazio è infatti, ad esempio, dedicato alla coeva voce di C. GIOFFREDI, s.v. *Sacrilegium*, in *NNDI*, 16, 1969, p. 311, nella quale quella prospettiva invece veniva coltivata con maggiore ampiezza. Dall'affermazione ciceroniana in *leg. 2.9.22 sacrum sacrove commendatum qui cleperit rapsitve, parricida esto*, Gnoli, ad es. (in *Rem privatam de sacro surripere*, cit., p. 83 ss., ma non, infatti, nella monografia sul peculato), è attratto più in funzione di anticipazione – che vede nel *qui cleperit rapsitve* – della precisazione della fattispecie di *surreptio* delle cose poste *apud aedem sacram* (citando infatti in immediato parallelo *Cic. leg. 2.16.40*), che dal particolare atteggiarsi del 'sacro' nell'espressione *sacrum sacrove commendatum*, nonché dalla sanzione espressa con *parricida esto* sulla quale già S. TONDO, *Leges regiae e paricidas*, Firenze, 1973, p. 141 ss. Si segnala inoltre, sul punto, il più recente saggio di F.Ā. ROMANACCE, *Voler les dieux, insulter à Dieu: le crime de sacrilège, des persécutions contre les chrétiens à la polémique contre les hérétiques*, in *Le sacré dans tous ses états* (cur. M. DE SOUZA, A. PETERS-CUSTOT, F.X. ROMANACCE), Saint-Etienne, 2012, p. 96 ss.

³⁴) Così già O. ROBINSON, *Blasphemy*, cit., p. 361 ss.

³⁵) Anche se va notato che nella stringata bibliografia in calce alla breve voce 'sacrilegium' della 'Neue Pauly' (J. LINDERSKY, s.v. *Sacrilegium*, in *DNP*, 10, Stuttgart, 2001, p. 1202), oltre alla monografia di Gnoli del 1979, sono citati, tra i contributi a forte connotazione giuridica, esclusivamente il saggio più volte qui richiamato di Olivia Robinson e quello di R.A. BAUMAN, *Tertullian and the Crime of Sacrilegium*, in *Journ. of Religious History*, 4, 1967, p. 175 ss.

³⁶) Per tutti, M.U. SPERANDIO, *Nomen Christianum. La persecuzione come guerra al nome cristiano*, Torino, 2010, p. 108 ss.

³⁷) Per una diversa prospettiva, vd. soprattutto e per prima già M. SORDI, *I nuovi decreti di Marco Aurelio contro i Cristiani*, in *Studi Romani*, 9, 1961, p. 372 ss. Suggestiva, poi, la notazione in V. MAROTTA, *Multa de iure sanxit. Aspetti della politica del diritto di Antonino Pio*, Milano, 1988, p. 256. Sinteticamente, ora, F. BOTTA, *Pro legibus facit inquisito. Processo provinciale e nomen christianum nelle opere apologetiche di Tertulliano*, in *Korinwía*, 44/I, 2020, p. 158 ss., 161 ss.

ghe e collocati pertanto nell'area della *cognitio extra ordinem* (quindi fuori dell'oggetto di suo esplicito interesse)³⁸. Ciò è anche per l'indistinto (e oggi direi insufficiente) concetto che all'altezza temporale degli scritti di Gnoli la dottrina dominante aveva del sistema repressivo provinciale e straordinario. Afferma, infatti, Gnoli, richiamando il solo Cuq, per l'aspetto che qui maggiormente interessa³⁹: «soltanto con la desuetudine dei *publica iudicia*, nell'ambito della *cognitio extra ordinem*, legata all'avvicinarsi delle statuizioni imperiali e non vincolata alla lettera dei precetti contenuti nelle *leges publicae* repubblicane, l'accezione di *sacrilegium* sembra fare il proprio ingresso nella repressione pubblica dei reati in qualità di illecito a sé stante e non più necessariamente quale *species* del *genus* peculato. Contemporaneamente, d'altra parte, detta accezione tende ad essere fatta rientrare, a partire dal principato, nel cosiddetto *crimen laesae religionis*, figura dai caratteri non ben definiti, comprensiva di ogni grave atto di empietà commesso nei confronti di cose, persone, luoghi di culto»⁴⁰.

Il *sacrilegium* è dunque tema ancora molto da studiare, partendo o ripartendo tuttavia da un dato certo e sicuro: le ricerche in proposito di Franco Gnoli.

³⁸) F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, cit., p. 124. E, infatti, l'A. sbriga il problema della 'nuova' repressione del *sacrilegium* in sede di *cognitio extra ordinem*, come affidato all'applicazione «perlopiù» dei governatori provinciali, in un paio di pagine: F. GNOLI, *Il crimen peculatus nell'ordo e nella cognitio extra ordinem. Nozioni processuali, struttura e sviluppo storico*, in ID., *Scritti scelti*, cit., p. 184 ss. (già in A. BISCARDI, *Aspetti del fenomeno processuale nell'esperienza giuridica romana*, Milano, 1978, p. 267 ss.), ove anche qualche cenno ai *mandata* in D. 1.18.13 (Ulp. 7 de off. procons.) e in D. 48.13.4.2 (Marc. 14 inst.).

³⁹) E. CUQ, s.v. *Sacrilegium*, in *DS*, 4/2, 1918, rist. Graz 1969, p. 982.

⁴⁰) F. GNOLI, *Rem privatam de sacro surripere*, cit., p. 73.